



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 ottobre 1978

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - TEL. 73-55

AMM.NE PRESSO IL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI N. 6 - TEL. 73-55

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo indivisibile L. 3.000 - decorrenza dell'abbonamento 1 gennaio - 31 dicembre - le copie di numeri arretrati verranno spedite a coloro che avranno effettuato il versamento del canone entro il 31 marzo. Un fascicolo per l'anno corrente lire 100 - arretrati il doppio - All'estero prezzi raddoppiati. I numeri esauriti sono riprodotti in copia fotostatica e venduti al prezzo di L. 50 la fasciata. I fascicoli disguidati dovranno essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. INSERZIONI: Le richieste di "inserzioni" vanno indirizzate esclusivamente all'AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI 6. Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo. Il costo dell'inserzione, determinato come segue: L. 1.000 per il titolo fino a tre righe o frazione di riga, in grassetto - L. 300 per ogni riga in più, sia del titolo che del testo, viene comunicato dal Servizio del Provveditorato al richiedente. Il canone degli abbonamenti e il costo delle inserzioni devono essere versati sul c/c postale n. 11/2946, intestato a: CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE "TESORERIA REGIONALE" - IL BOLLETTINO UFFICIALE DELL'ANNO IN CORSO È IN VENDITA PRESSO: LIBRERIA ITALO SVEVO, CORSO ITALIA 9/f - TRIESTE - CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO, VIA MERCATOVECCHIO, 13 - UDINE - CARTOLIBRERIA CENTRALE, VIA XXIV MAGGIO 3/a - GORIZIA - LIBRERIA MINERVA, P.ZZA XX SETTEMBRE - PORDENONE - IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE ANNATE PRECEDENTI È IN VENDITA PRESSO LA "EDITORIALE LIBRERIA", VIA S. FRANCESCO, 62/64 - TRIESTE.

AVVERTENZE: Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia" si pubblica in Trieste ed è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Giunta e del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la regione; nella TERZA, sono pubblicate le inserzioni concernenti concorsi, avvisi, bandi ecc.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

Approvazione del Piano urbanistico regionale generale.

pag. 1585

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 1978, n. 75/Rag.

Soppressione dei capitoli 1102, 1402, 1422, 2306, 2307, 2313, 6352, 6463, 6854, 7104, 7942, e 7944 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1978 e trasferimento dei residui sui corrispondenti capitoli di competenza.

pag. 1587

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 1° settembre 1978, n. 85/Rag.

Prelevamento dell'importo di lire 40.750.539 dal capitolo 3603 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (IV prelevamento), e iscrizione di pari importo su vari capitoli del medesimo stato di previsione.

pag. 1587

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

Approvazione del Piano urbanistico regionale generale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 5 maggio 1978, n. 0481/Pres., pubblicato sul B.U.R. di data 25 maggio 1978, n. 42, è stato adottato il progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale secondo quanto disposto dalla L.R. 9 aprile 1968, n. 23 e successive modifiche, autorizzando contestualmente l'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio ad inviare ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 23/68 e successive modificazioni, copia del progetto al Ministero dei Lavori Pubblici;

RICORDATO che, in data 29 agosto 1978, il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, ha espresso un parere (lettera n. 227/V) sostanzialmente favorevole all'approvazione del Piano urbanistico regionale generale con alcune osservazioni che si riportano testualmente:

«Questo Ministero, esaminato il progetto e sentito l'avviso delle altre Amministrazioni statali interessate, ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni, delle quali codesta Regione vorrà tenere conto all'atto della definitiva approvazione del Piano in oggetto.

A. Le prescrizioni del Piano riguardanti le opere militari non contrastano con gli interessi dell'Amministrazione dello Stato. Tuttavia sarà opportuno inserire, nell'atto di approvazione, le seguenti prescrizioni:

1. L'armonizzazione tra il Piano di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni deve realizzarsi in seno al Comitato misto paritetico regionale in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3, I comma.

2. La definizione degli ambiti di tutela ambientale non potrà ritenersi vincolante finchè il Comitato misto paritetico regionale non abbia definito le aree addestrative a mente della legge 24.12.1976, n. 898, art. 3, 5° comma.

3. I Piani urbanistici subregionali, che prevedono destinazioni difformi da quelle in atto per i beni demaniali in uso all'Amministrazione della difesa, devono essere concordati con l'autorità militare.

Il Comitato urbanistico regionale, ogni qualvolta debba esprimere parere sui predetti piani, convocherà un rappresentante militare.

B. Quanto alle opere marittime, deve richiamarsi l'esigenza che negli strumenti urbanistici regionali o subregionali siano recepite le prescrizioni dei piani regolatori dei porti, approvati dalla competente autorità statale, come d'altra parte prevede la legge di codesta Regione 9 aprile 1968, n. 23, art. 1, secondo comma».

CONSIDERATO, per quanto riguarda il punto A1, che il Comitato misto paritetico costituito in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3, comma I, risulta già operante e che pertanto si concorda sulla necessità che in seno a tale organo si proceda alla armonizzazione fra il Piano di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni militari;

CONSIDERATO, altresì, che per quanto riguarda il punto A2 della stessa nota, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, 5° comma sempre della citata legge n. 898/76 una volta definite «le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro e fuoco», definizione che dovrà avvenire entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 898, si potrà successivamente pervenire alla «armonizzazione tra il programma di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni militari», sempre nel quadro dell'attività dell'apposito Comitato richiamato al punto A1 della nota ministeriale;

SOTTOLINEATO, per quanto riguarda il punto A3, che i piani urbanistici subregionali vengono, di già sottoposti dalle Amministrazioni Comunali e dall'Amministrazione regionale all'attenzione delle competenti autorità militari quando i piani stessi riguardano beni demaniali in uso all'Amministrazione della Difesa e che pertanto non sussiste alcuna preclusione che una tale prassi venga mantenuta anche nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici subregionali alle prescrizioni del Piano urbanistico regionale generale;

RICORDATO, altresì, al riguardo che gli artt. 16 e 17 della citata legge 898/76 sottopongono al parere delle competenti autorità militari tutti i «progetti di opere stradali intercomunali» nonchè tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comuni-

cazioni stradali (strade statali ed autostrada) e ferrovie nonchè tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti», di modo che il più completo controllo delle autorità militari competenti sulle trasformazioni territoriali ed urbanistiche nell'interesse delle esigenze di difesa nazionale è ampiamente garantito;

RITENUTO, infine, di sottolineare per quanto riguarda il punto B, che il Piano urbanistico regionale generale ha già tenuto conto delle indicazioni dei piani regolatori dei porti vigenti in armonia a quanto disposto dalla L.R. n. 23/68 e successive modifiche e che, comunque, tutta la problematica territoriale relativa al sistema portuale regionale è in corso di approfondita revisione, con il concorso determinante degli enti responsabili della gestione e dello sviluppo delle aree portuali, attraverso la predisposizione di una variante al Piano regionale per le aree portuali, di modo che appare la sede più consona per un corretto approfondimento dello sviluppo ed ammodernamento dei porti regionali;

VISTA la legge regionale n. 23/68 e succ. mod.;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3459 del 6 settembre 1978

DECRETA

1. di approvare il Piano urbanistico regionale così come pubblicato in data aprile 1976 e come modificato con D.P. G.R. n. 0481/Pres. dd. 5 maggio 1978;
2. conseguentemente di dare mandato all'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio di provvedere a pubblicare nei medesimi modi seguiti per il PUR, gli elementi dello stesso, limitatamente a quelli modificati col predetto D.P. G.R. n. 0481/Pres. dd. 5 maggio 1978;
3. di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio della pianificazione urbana, di richiedere il parere alle competenti autorità militari nel corso dell'esame istruttorio preliminare all'approvazione delle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici subregionali alle disposizioni del Piano urbanistico regionale generale;
4. di dare mandato all'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio, Servizio della Pianificazione Territoriale, di predisporre entro 3 mesi dalla emanazione del decreto di approvazione del Piano urbanistico regionale generale una ipotesi di variante al citato strumento per il sistema portuale al fine di avviare le consultazioni con gli enti, le amministrazioni e le organizzazioni interessate secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 23/68 e succ. mod.;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.

Trieste, addì 15 settembre 1978.

A. COMELLI